

Requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali della Banca

Gli assetti organizzativi e di governo societario delle banche devono assicurare il perseguimento degli interessi dell'impresa e condizioni di sana e prudente gestione, ai fini della stabilità della banca e del sistema nel suo complesso. Gli organi aziendali sono chiamati ad assicurare un adeguato governo dei rischi, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche ed i necessari presidi.

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.

Al fine di garantire la sana e prudente gestione della banca, gli esponenti aziendali devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, nonché dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico a cui sono chiamati.

L'intera disciplina dei requisiti e dei criteri di idoneità degli esponenti aziendali delle banche, quali oggi disciplinati dall'art. 26 del d. l.gs. 1° settembre 1993, n. 385 e dal Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, risulta essere oggetto di profonda revisione in ambito comunitario e nazionale.

Si reputa, pertanto, utile fornire un quadro sintetico dei principali provvedimenti emanati ed in corso di emanazione attinenti alla disciplina dei requisiti e dei criteri di idoneità degli esponenti aziendali delle banche.

In sede comunitaria, in data 26 settembre 2017 è stato adottato da EBA ed ESMA il *Final Report* in tema di valutazione di idoneità degli esponenti aziendali e dei soggetti che ricoprono funzioni rilevanti (EBA /GL / 2017/12), documento che entrerà in vigore a far data dal 30 giugno 2018.

Rinviando alla lettura integrale del predetto *Final Report* ⁽¹⁾, in tale sede si evidenzia che nell'ambito della valutazione di idoneità, individuale e collettiva, degli esponenti aziendali occorre considerare la disponibilità di tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, le conoscenze teoriche acquisite e le esperienze pratiche maturate, la reputazione, l'onestà e l'integrità degli esponenti aziendali, l'indipendenza di giudizio e

¹⁾ Il Final Report EBA /GL / 2017/12 è disponibile al seguente link:
<https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1972984/Joint+ESMA+and+EBA+Guidelines+on+the+assessment+of+suitability+of+members+of+the+management+body+and+key+function+holders+%28EBA-GL-2017-12%29.pdf>

l'adeguata diversificazione della composizione degli organi in termini di formazione, esperienza professionale, conoscenza, competenze, età e genere, che possa favorire un corretto processo decisionale.

In sede nazionale, nel periodo agosto – settembre 2017 è stata svolta una pubblica consultazione relativa allo schema di decreto ministeriale attuativo dell'art. 26 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali delle banche. Rinviando anche in tal caso alla lettura integrale del predetto Schema di Regolamento Ministeriale ⁽²⁾, si evidenzia che tale Schema di Regolamento introduce requisiti, criteri e profili del tutto nuovi rispetto al D.M. 18 marzo 1998, n. 161, come i novellati requisiti di onorabilità e professionalità ed i nuovi criteri di correttezza (che si aggiungono all'onorabilità), competenza (che si aggiungono alla professionalità), indipendenza ed adeguata composizione collettiva degli organi. Ai predetti requisiti e criteri si aggiunge una disciplina relativa alla verifica della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico e dei limiti al cumulo degli incarichi, volta ad evitare una eccessiva concentrazione degli stessi e un impegno non adeguato, in termini di tempo, dell'esponente bancario designato.

Attraverso il citato Schema di Regolamento Ministeriale la disciplina nazionale si allineerà alla orientamenti e alle linee guida dell'EBA e dell'ESMA di cui al richiamato *Final Report* di settembre 2017.

Nel complesso appare sin da ora evidente che la nuova disciplina comunitaria e nazionale rafforza significativamente gli standard di idoneità degli esponenti aziendali delle banche, in parte elevando i requisiti di professionalità ed onorabilità già previsti dalla disciplina vigente, in parte introducendo nuovi criteri e profili in tema di correttezza, competenza, composizione collettiva, indipendenza di giudizio, disponibilità di tempo.

²⁾ Lo Schema di Regolamento Ministeriale attuativo dell'art. 26 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 recante requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali delle banche è disponibile al seguente link: http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni_pubbliche/consultazione_schema_decreto_01082017.html